

PRO-MEMORIA della COMMISSIONE PARCELLE O.R.G.P.

I Compensi Professionali dopo le liberalizzazioni: considerazioni e valutazioni

Il decreto-legge “Bersani” 223/2006, all’articolo 2, comma 1, lettera *a*), ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime dando di fatto il via libera alla possibilità di applicare onorari liberamente concordati tra il professionista ed il cliente. Tuttavia le tariffe ed i parametri professionali, mantenevano la propria fondamentale funzione di orientamento, costituendo l’unico possibile valido riferimento, per il professionista, per determinare il proprio onorario in maniera corretta ed equilibrata.

Con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ed il D.P.R. 07/08/2012, n. 137 si fanno ulteriori passi nel processo di liberalizzazione delle professioni:

- si stabilisce la definitiva abrogazione delle Tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.(Art. 9 commi 1 e 5 D.L. 1/2012 conv.);
- compaiono misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio;
- viene prevista e regolamentata la formazione continua permanente;
- si stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
- viene autorizzata la pubblicità informativa con qualsiasi mezzo.

Il comma 4 dell’art. 9 del D.L. 1/2012 conv. stabilisce altresì che il **compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, con forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale** (“*la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi*”). Il professionista deve altresì rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.

Pattuizione dell’incarico professionale

Il principio di stabilire patti chiari tra professionista e committenti prima di assumere un incarico professionale è un elemento fondamentale (non si deve ritenere sufficiente l’accordo verbale): è indispensabile che il professionista iscritto ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi. Essendo esplicitamente previsto dalla legge, l’inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare.

Nel preventivo e nel contratto d’incarico, è fortemente consigliato che il professionista faccia riferimento a parametri e criteri di valutazione oggettivi e rintracciabili, sempre per porsi in posizione di maggiore sicurezza in caso di qualsiasi contestazione.

In altre parole il professionista dovrà fare riferimento, in alternativa e liberamente:

- al nuovo D.M. 140/2012;
- alle vecchie leggi e decreti contenenti le tariffe per le prestazioni professionali (ad esempio il D.M. 18/11/1971 Tariffario per i Geologi) al D.M. 04/04/2001 (tutt’ora valido nel settore pubblico), qualora i parametri in esso dedotti si ritengano i più idonei al fine di meglio definire i compensi per le prestazioni da svolgere;

- ai parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria contenuti nel D.M. 143/2013,
- a qualsiasi altro riconosciuto documento di prassi o di orientamento emanato da Ministeri, Consigli nazionali e Ordini Regionali professionali, nel caso di prestazioni particolari non considerate dalle norme sopra indicate, purchè il cliente ne sia stato preventivamente informato, sottoscrivendo il preventivo sommario, rendendogli noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Per i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e di parte per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, risultano ancora vigenti le norme di cui al D.M. 30/05/2002, alla L. 319/1980 ed al D.P.R. 115/2002,

Si ribadisce infine come, in caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, si farà riferimento ai criteri definiti dal D.M. 140/2012.

Vidima parcelle da parte degli Ordini regionali

I Consigli degli Ordini Regionali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".

La valutazione dell'Ordine, d'ora in avanti, dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente, verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto. Per le commesse pubbliche, poi, si applica quanto previsto dal DM 143/13, e fino alla data del 21 dicembre 2013, data di entrata in vigore dello stesso, occorrerà riferirsi alle previgenti Tariffe (ex D.M. 4.4.2001 e D.M. 18/11/1971). La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.

- Tuttavia, nel caso di contenzioso ed in assenza di un preventivo contratto, gli Ordini professionali nell'ambito della loro funzione di "vidima" della parcella professionale, potrebbero fare riferimento al medesimo D.M. 140/2012, pur non essendo a ciò espressamente vincolati, lasciando ovviamente al giudice la facoltà di ogni valutazione.